



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Carife*

**PREMESSO:**

- che, con decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito nella legge del 6 febbraio 2014, n. 6, sono state introdotte disposizioni urgenti dirette a fronteggiare le emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- che l'art 2 bis della citata normativa ha poi attribuito al Prefetto della provincia di Napoli, quale Prefetto del capoluogo della regione Campania, il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connesse alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate;
- che, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle predette attività, la stessa disposizione ha previsto, inoltre, che il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere fornisca un diretto supporto al Prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata da istituirsi presso la sede di quella Prefettura;
- che, nell'ottica di potenziare gli strumenti di prevenzione amministrativa della corruzione e dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli interventi di riqualificazione ambientale previsti sul territorio della Campania, il 3 luglio 2014 è stato sottoscritto con l'Ente regionale quale modalità di cooperazione interistituzionale tra diversi livelli di governo - un protocollo, che ha, tra l'altro, la finalità di realizzare specifici canali per garantire l'aggregazione e l'allineamento delle informazioni raccolte a livello locale dagli enti territoriali interessati alla realizzazione di bonifiche con altri dati acquisiti da fonti esterne (quali ad esempio INPS, INAIL, MCTC, Casse Edili, ANAC, etc);
- che, per il conseguimento di tale finalità, è stata poi condivisa la necessità di avvalersi di una piattaforma informatica dedicata, in grado di raccogliere e mettere a fattor comune tutti i dati rilevanti per la prevenzione;
- che tale applicativo consentirà l'elaborazione e la condivisione delle informazioni nello stesso contenute anche con le Forze di polizia, divenendo, così, uno strumento dinamico, sia di controllo preventivo, sia di ausilio alle attività d'indagine;
- che l'operatività di tale sistema richiede che le amministrazioni appaltanti (o, per esse, la stazione unica di appalto) e le imprese incaricate, a qualsiasi titolo, della realizzazione delle opere di bonifica trasmettano, per via telematica, una serie di informazioni relative a tutte le fasi di ciascuna procedura, dalla progettazione dell'opera, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione dell'appalto, fino alla sua esecuzione e conclusione;
- che, tra gli oneri informativi, particolare rilievo assume la comunicazione dei dati relativi all'attività del cantiere, che fotografano la situazione effettiva ed aggiornata all'interno dell'area di lavoro, al fine di ottenere la tracciabilità dei veicoli, dei mezzi d'opera, delle forniture e delle maestranze che vi operano;
- che, pertanto, l'obiettivo è quello di realizzare un'azione di supervisione sul sistema degli appalti in tema di bonifiche, come misura organizzativa che rafforza la protezione contro possibili infiltrazioni della criminalità organizzata ed i fenomeni corruttivi che si registrano in particolare nel settore degli appalti e dei contratti pubblici, in linea con le previsioni contenute nel recente Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC sottoscritto il 15 luglio 2014;



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Carife*

## **CONSIDERATO:**

- che gli interventi di risanamento delle aree inquinate e di rivitalizzazione economica di ampie porzioni del territorio regionale faranno concentrare risorse economiche di notevole entità, accrescendo, di fatto, la probabilità che fenomeni di infiltrazione criminale e/o corruttivi possano manifestarsi nell'ambito in questione;
- che sussiste la fondata preoccupazione che l'iniziativa di recupero ambientale, che coinvolge una pluralità di soggetti (tra numero dei comuni su cui insistono i siti e dei proprietari degli stessi) si trasformi in un'ulteriore occasione di guadagno per gli stessi autori del disastro ambientale che si è prodotto in questa regione;

## **RILEVATO:**

- che è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione criminale e di corruzione assicurando nel contempo la regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, sul sito web della Prefettura di Napoli, è operativo il software "Smapp" realizzato per il monitoraggio degli appalti e che tale applicativo è stato già sperimentato nell'ambito di un'iniziativa avviata sul territorio regionale lo scorso anno con alcune amministrazioni comunali commissariate, per testare prime misure di implementazione della prevenzione della corruzione

*Si conviene e si stipula quanto segue*

### **Art. 1**

#### **(AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI)**

Per tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e nel corso dell'esecuzione dei relativi contratti pubblici connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate, l'Ente aggiudicatore ha l'onere di garantire il flusso informativo dei dati riguardanti dette procedure nonché le società o imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione degli interventi in questione, accedendo alla procedura informatica operativa sul sito della Prefettura di Napoli "[www.prefettura.it/napoli](http://www.prefettura.it/napoli)", nell'apposita sezione "Anticorruzione".

Lo stesso Ente aggiudicatore ha, inoltre, l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del precedente comma, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni mutamento in ordine agli assetti societari degli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere di bonifica, fino al completamento delle medesime.

Nel caso in cui l'Ente aggiudicatore ometta o ritardi ingiustificatamente l'inserimento dei dati relativi all'intera procedura di gara, l'inadempimento sarà segnalato all'ente finanziatore per la sospensione dell'erogazione delle risorse finanziarie fino all'avvenuta trasmissione dei dati mancanti.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Carife*

## **Art. 2**

### **(CONTROLLO SUI CANTIERI)**

L'Ente aggiudicatore si impegna a estendere a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" l'obbligo di trasmettere, attraverso un proprio referente di cantiere, con cadenza settimanale, per via telematica, le informazioni relative:

- 1) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte;
- 2) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi e il nominativo del proprietario;
- 3) al personale delle ditte la cui presenza è prevista in cantiere nell'arco di validità temporale del piano di lavoro, con relativa indicazione nominativa (peraltro, dovrà essere ribadita l'obbligatorietà della dotazione e utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art 18 del decreto legislativo 81/2008);
- 4) alle persone che, per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere.

## **Art. 3**

### **(PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE)**

Nello schema dei bandi di gara, così come in quello dei successivi contratti, l'Ente aggiudicatore dovrà inserire un'apposita clausola, da accettare espressamente, che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, nel caso in cui l'operatore economico ometta o ritardi ingiustificatamente la trasmissione dei dati riconducibili alle attività di cantiere o riporti delle notizie non veritiere.

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste, indipendentemente dal valore, per gli appalti di opere o lavori, per le prestazioni di servizi e forniture, per i subappalti o sub-contratti comunque definiti concernenti la realizzazione di opere o lavori e per i sub-affidamenti di prestazioni.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt 317 (Concussione)- 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)- 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)- 319 bis (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio avente ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, la stipulazione di contratti, nonché il pagamento o il rimborso di tributi)- 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) - 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità) - 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) - 322 (Istigazione alla corruzione) - 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri) - 346 bis (Traffico di influenze) - 353 (Turbata libertà degli incanti) - 353 bis (Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente) del codice penale.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Carife*

Nei casi indicati, la potestà risolutoria può essere esercitata previa intese con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale - avuta comunicazione, per il tramite della Prefettura, della volontà dell'Ente aggiudicatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c. - potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art.32 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n.114.

#### **Art.4**

##### **(OBBLIGHI DI DENUNCIA)**

L'Ente Aggiudicatore si impegna ad acquisire, in ogni caso, da ciascun operatore economico, incaricato dell'esecuzione dei lavori o dell'erogazione di servizi o la fornitura di materiali, le seguenti dichiarazioni, sotto forma di clausole risolutive espresse:

##### **a) Clausola n. 1**

*"Il contraente appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e, in ogni caso, al/ 'Ente aggiudicatore e alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori."*

##### **b) Clausola n. 2**

*"Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione al/ 'Ente aggiudicatore e alla Prefettura, ogni tentativo di estorsione, concussione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale, dei loro familiari o dei dirigenti d'impresa (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzioni di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)".*

##### **c) Clausola n. 3**

*"Il contraente appaltatore si impegna ad allegare il "Piano di affidamento" con l'indicazione degli operatori economici (ragione sociale, sede legale, numero di iscrizione al registro imprese, Partita I va e Codice Fiscale, importo dei contratti) a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori, o di cui intende avvalersi nel/ 'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o sub-affidamenti non*



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Carife*

saranno consentiti. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo 11 pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o sub-contratto."

**d) Clausola n. 4**

"Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico del/ 'impresa, oggetto de/ 'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del/ 'Ente aggiudicatore, del relativo importo dalle somme dovute al/ 'impresa in relazione alla prima erogazione utile. "

**Art.5**

(DURATA DEL PROTOCOLLO)

Il presente Protocollo avrà vigenza fino alla definitiva realizzazione dell'intervento.

Li, 2 luglio 2015

Il Sindaco  
Carmine Di Giorgio

Il Prefetto  
Carlo Sessa